

## OPERAZIONI DA MONITORARE



- Solo le operazioni rilevanti ai fini Iva (che rispettano i requisiti soggettivi, oggettivi e territoriali)
- Le operazioni interne delle triangolari extracomunitarie (articolo 8, lettera a, Dpr 633/72) e comunitarie (articolo 58, Dl 331/93)
- Le cessioni verso esportatori abituali (articolo 8, lettera c, Dpr 633/72)
- Le operazioni a reverse charge
- Le operazioni soggette al margine

## OPERAZIONI ESCLUSE



Oltre a quelle previste dalla norma la circolare esclude:

- Tutte le operazioni fuori campo Iva ovvero in caso di operazioni miste la parte dell'operazione che è fuori campo
- Le operazioni intracomunitarie già monitorate dal modello Intrastat
- Passaggi interni di beni anche se fatturati
- Le operazioni poste in essere o ricevute da contribuenti soggetti al regime dei minimi ex articolo 1, commi da 96 a 116 della legge 244/2007

## CARTE DI CREDITO, DI DEBITO E CARTE PREPAGATE (DI 70/2011)



Nei rapporti con consumatori finali l'obbligo di comunicazione non sussiste se il pagamento avviene con carte di credito, di debito e carte prepagate a condizione che le stesse non siano emesse da operatori finanziari non residenti e senza stabile organizzazione in Italia

## SOGGETTI OBBLIGATI - CASI PARTICOLARI



- Gli enti non commerciali limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali
- I soggetti che si avvalgono della dispensa articolo 36 bis del Dpr 633/72 (esempio: banche e assicurazioni)
- I soggetti non residenti con stabile organizzazione, ovvero rappresentante fiscale ovvero identificazione diretta in Italia
- I forfettini di cui all'articolo 13 della legge 388/2000 (nuove attività imprenditoriali o di lavoro autonomo)
- I curatori fallimentari e i liquidatori

## LE SOGLIE



- 3mila euro per chi deve emettere fattura ed esporre separatamente l'Iva
- 3.600 euro per chi emette ricevuta e scontrino o chi deve emettere la fattura, ma non deve esporre separatamente l'Iva (tour operator)

## CONTRATTI COLLEGATI



- Per il superamento della soglia bisogna considerare l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti
- In caso di pagamento frazionato dovrà essere comunicato l'importo complessivo delle operazioni rese e ricevute nell'anno anche se il corrispettivo è inferiore alla soglia. In questo caso la data dell'operazione coincide con la data di registrazione dell'ultima operazione resa o ricevuta

## ACCONTI



In relazione a operazioni con valore complessivo superiore alle soglie, nel caso in cui venga nell'anno di riferimento fatturato solo un acconto inferiore a 3mila euro la comunicazione dovrà essere fatta limitatamente a tale valore (contratto di 10mila, fatturato nel 2011 solo 2mila euro la comunicazione va fatta limitatamente ai 2mila euro)

## DECORRENZA 2010



- Le operazioni da monitorare sono quelle effettuate in tutto il periodo d'imposta 2010
- Limitatamente alle operazioni di importo pari o superiore a 25mila euro e solo per le operazioni fatturate (attenzione: rientrano anche le operazioni B2C i cui corrispettivi sono stati fatturati)